Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'8 MAGGIO 2015, N. 19199</u>: il sequestro preventivo strumentale alla confisca e le differenze con il sequestro preventivo "tipico".

«Deve ribadirsi, sul punto, il principio […] *secondo cui il sequestro strumentale alla confisca, previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità; con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria (ex multis, sez. 3, 17 settembre 2014 , n. 47684, rv. 261242). E a ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene (ex plurimis, sez. 1, 17 ottobre 2013, n. 68, rv. 258394; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 25474; sez. 3, 17 marzo 2010, n. 14860, rv. 246965).»*

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

19199/15

99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Claudia Squassoni	- Presidente -	Sent. n. 305
Luca Ramacci		cc 5 febbraio 2015
Aldo Aceto		R.G. n. 45011/2014
Andrea Gentili		
Alessandro M. Andronio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Uka Dilair, nato il 4 luglio 1958

avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 21 maggio 2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

RITENUTO IN FATTO

1. – Con ordinanza del 21 maggio 2014, il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta dal terzo interessato avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale, avente ad oggetto rottami di ottone e un rimorchio, quest'ultimo di proprietà dello stesso terzo interessato, in relazione al reato di cui all'art. 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. – Avverso l'ordinanza il terzo interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all'inesistenza della motivazione, sul rilievo che il giudice del riesame non avrebbe fornito specifica risposta alle doglianze difensive. Il provvedimento di sequestro sarebbe stato, infatti, motivato con riferimento alla natura del principale bene in sequestro, costituito da rottami di ottone, ma non anche con riferimento al rimorchio utilizzato per il trasporto dello stesso. Quanto, poi, al *fumus commissi delicti*, il Tribunale si sarebbe limitato a riportarsi al reato ascritto all'indagato, senza dare alcuna spiegazione circa la connessione tra il reato stesso e l'odierno ricorrente, terzo estraneo.

In secondo luogo, il provvedimento è censurato nella parte in cui si esclude, che il Kosovo, paese dal quale provenivano i rifiuti, sia ancora da considerare territorio in stato di crisi, dal quale i rifiuti potevano quindi essere importati in base a quanto disposto dall'art. 43 del regolamento CE n. 1013 del 2006. Si lamenta, anche sotto tale profilo, la mancanza di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Il primo motivo di doglianza – sostanzialmente riferito alla pretesa mancanza di motivazione circa i presupposti del reato e circa la connessione tra il reato stesso e il rimorchio di proprietà della società del ricorrente, soggetto terzo estraneo – è inammissibile per genericità.

Il ricorrente non tiene conto del tenore letterale del provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale avrebbe giustificato il sequestro preventivo sulla base del fatto che il rimorchio avrebbe potuto essere importato o trasformato sul suolo italiano, così come i rifiuti che esso trasportava. Più in particolare, lo stesso ricorrente non contesta – neanche in via di mera prospettazione – il passaggio motivazionale nel quale si fa riferimento, per giustificare il sequestro preventivo, ad un profilo totalmente diverso da quello da lui preso in considerazione, cioè, al fatto che il decreto di convalida del sequestro è stato emesso ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc.

pen., ovvero ai fini della confisca del rimorchio, quale mezzo utilizzato per commettere il reato, obbligatoria ai sensi dell'art. 259, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. Né il ricorrente ha anche solo dedotto la sua buona fede rispetto all'utilizzazione del rimorchio per la commissione del reato.

Deve ribadirsi, sul punto, il principio – correttamente richiamato nell'ordinanza impugnata e costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui il sequestro strumentale alla confisca, previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità; con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria (*ex multis*, sez. 3, 17 settembre 2014 , n. 47684, rv. 261242). E a ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene (*ex plurimis*, sez. 1, 17 ottobre 2013, n. 68, rv. 258394; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 25474; sez. 3, 17 marzo 2010, n. 14860, rv. 246965).

3.2. – Il secondo motivo di doglianza – con cui si invoca l'applicazione dell'art. 43 del regolamento CE n. 1013 del 2006, che consente, a certe condizioni, l'importazione nell'Unione europea di rifiuti provenienti da paesi extracomunitari – è infondato.

Il reato per il quale si procede è quello di cui all'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE n. 259 del 1993 o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), del regolamento stesso. Si tratta, dunque, di una norma penale in bianco, integrata dal richiamo al regolamento comunitario n. 259 del 1993, il quale è stato sostituito dal regolamento n. 1013 del 2006; con la

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

conseguenza che i richiami in essa contenuti devono ora intendersi come riferiti al nuovo regolamento.

L'articolo 43 di tale ultimo regolamento stabilisce, al comma 1, un generale divieto di importazione nell'unione europea di rifiuti destinati al recupero, prevedendo alcune eccezioni per quelli provenienti da paesi con i quali vi siano accordi o che abbiano aderito a convenzioni in materia e – ciò che qui interessa – per altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi tali accordi o intese bilaterali o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire. Il Tribunale – con motivazione in punto di fatto, insindacabile in questa sede – ha correttamente evidenziato che nel caso in esame l'importazione dal Kosovo sarebbe giustificata soltanto dalla sussistenza di una situazione di crisi conseguente agli eventi bellici che hanno interessato quell'area e non ancora risolta. Lo stesso Tribunale ha tuttavia motivatamente escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale deroga, evidenziando che vi sono due accordi bilaterali, stipulati tra Italia e Kosovo nel giugno del 2013, in materia di cooperazione giudiziaria e di estradizione e che la stipula di tali accordi è stata resa possibile proprio per l'assenza di situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace, ormai venute meno a seguito del trascorrere del tempo e del consolidamento delle istituzioni di quel paese.

4. – Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente il pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Alessandro M. Andronio — Claudia Squassoni

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL - 8 MAG 2015